



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)

e dal Ministro della giustizia (BONAFEDE)

**di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica
e la digitalizzazione (PISANO)**

con il Ministro della salute (SPERANZA)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (GUALTIERI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2020

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	12
Disegno di legge	»	17
Testo del decreto-legge	»	18

ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto-legge, composto da otto articoli, interviene in diversi ambiti introducendo misure che si rendono necessarie in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si introducono, in particolare, misure per il differimento dell'efficacia della riforma delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, in considerazione dell'emergenza sanitaria e della conseguente sospensione delle attività giudiziarie e delle attività di organizzazione degli uffici giudiziari funzionali alla piena attuazione della riforma stessa.

Si interviene, inoltre, sulla disciplina dell'ordinamento penitenziario in materia di detenzione domiciliare e permessi nel caso di detenuti per condanne per i reati gravissimi di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale ovvero sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* del medesimo ordinamento (legge 26 luglio 1975, n. 354), prevedendo una interlocuzione consultiva ed ulteriori scambi informativi con i procuratori distrettuali o con il procuratore nazionale antimafia.

Sono introdotte, inoltre, disposizioni urgenti di coordinamento e integrative della disciplina di cui all'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, sulla sospensione dei termini processuali.

Sono previste ulteriori disposizioni urgenti integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa e contabile.

Il provvedimento reca, altresì, misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19, al solo fine di allertare le per-

sone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute.

Articolo 1 – (Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni)

Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, ha prorogato il termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e apportato modifiche alla medesima disciplina.

Per effetto delle conseguenze negative sull'organizzazione giudiziaria del diffondersi della pandemia da COVID-19 si impone, dunque, lo spostamento del termine, originariamente fissato al 1° maggio prossimo, al 1° settembre 2020. La modifica opera sulla disposizione transitoria dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 (articolo 1, comma 1).

Sono apportate le conseguenti modifiche all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 161 del 2019 (articolo 1, comma 2).

Non si ritiene necessario differire l'applicazione della norma di cui al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 161 del 2019, che prevede che con decreto ministeriale siano fissate modalità e termini per il deposito telematico degli atti relativi alle intercettazioni, al fine di non precludere agli uffici presso i quali l'attività organizzativa è già in fase avanzata la possibilità di applicare le modalità semplificate di deposito anche prima del termine del 31 agosto 2020, e ciò proprio per agevolare la trasmissione te-

lematica degli atti in costanza dell'emergenza.

Articolo 2 - (Disposizioni urgenti in materia di detenzione domiciliare e permessi)

L'articolo 2 reca modifiche urgenti all'ordinamento penitenziario in materia di detenzione domiciliare e permessi a detenuti per condanne per reati gravissimi o sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis del medesimo ordinamento penitenziario.

Le modifiche all'articolo 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, intendono consentire ai procuratori distrettuali e al procuratore nazionale, rispettivamente, per i casi di detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale e dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, di esprimere il loro parere, ai fini della decisione sul permesso richiesto, in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del detenuto. Ciò in ragione della specifica conoscenza che dette autorità possono avere anche del contesto familiare dei predetti detenuti.

Il termine di ventiquattro ore previsto per l'espressione dei pareri è individuato in considerazione delle condizioni alle quali i permessi di cui all'articolo 30 dell'ordinamento penitenziario possono essere concessi; si è comunque previsto, in ragione delle medesime condizioni, che le autorità competenti possano concedere il permesso anche prima della scadenza del predetto termine, nel caso di motivata eccezionale urgenza.

Si è inteso innovare, inoltre, il disposto del nono comma dell'articolo 30-bis dell'ordinamento penitenziario con l'introduzione dell'obbligo da parte del procuratore generale presso la corte d'appello di informare, una volta ricevuta la relazione trimestrale da parte delle autorità che hanno rilasciato i permessi, il procuratore distrettuale e il procuratore nazionale antimafia, qualora i sud-

detti permessi siano stati rilasciati, rispettivamente, ai detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o ai detenuti sottoposti a regime di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario.

Il comma introdotto nell'articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario è volto a consentire la necessaria interlocuzione sui presupposti di un eventuale rinvio dell'esecuzione della pena in regime di detenzione domiciliare dei detenuti, condannati per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, o sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, del procuratore distrettuale ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso in cui i detenuti siano sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, anche del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Tale interlocuzione consente ai procuratori, i quali possono essere in possesso di maggiori elementi informativi legati al luogo ove l'istante ha manifestato la propria pericolosità sociale, di esprimere il loro parere in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e alla pericolosità del detenuto.

A quest'ultimo fine, si introduce l'obbligo, diversamente modulato in ragione dell'eventuale urgenza, per il tribunale di sorveglianza e per il magistrato di sorveglianza, di richiedere i suddetti pareri, senza pregiudizio comunque per la tempestività delle decisioni da assumere. Viene previsto, infatti, che i pareri dei procuratori siano resi al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza nel termine, rispettivamente, di due giorni e di quindici giorni dalla richiesta. Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, è altresì previsto che, decorsi detti termini, il magistrato o il tribunale di sorveglianza proceda comunque, anche in assenza dei pareri.

Articolo 3 – (Disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti la disciplina sulla sospensione dei termini processuali di cui al decreto-legge n. 18 del 2020)

L'articolo 3 contiene – in ragione della necessità di far fronte alle evoluzioni della crisi epidemiologica e al loro impatto sullo svolgimento dell'attività giudiziaria – disposizioni urgenti di coordinamento, di adeguamento temporale e integrative della disciplina sulla sospensione dei termini processuali di cui al decreto-legge n. 18 del 2020.

L'intervento normativo mira a riproporre, nell'articolo 83, coordinandola con il testo in cui si inserisce, l'eccezione alla regola generale del rinvio d'ufficio delle udienze e della sospensione dei termini prevista al comma 2 dell'articolo 36 del decreto-legge n. 23 del 2020, in relazione ai procedimenti penali nei quali i termini massimi di custodia cautelare vengano a scadenza nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi. Per meglio chiarire la portata della clausola limitativa e dirimere i dubbi interpretativi affacciatisi nelle prime applicazioni della disposizione, si specifica che i termini in questione sono quelli indicati al comma 6 dell'articolo 304 del codice di procedura penale (comma 1, lettera a), numero 2)).

Si è posta la necessità di effettuare un intervento correttivo al comma 3, lettera a), dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, modificato in sede di conversione, con l'inserimento dell'ulteriore eccezione dei procedimenti elettorali alla regola del rinvio delle udienze e sospensione dei termini. Si interviene per correggere la collocazione nel testo della nuova norma al fine di rendere coerente il testo normativo (comma 1, lettera a), numero 1), seconda parte).

Sono quindi operati interventi di adeguamento della disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo di crisi sanitaria alle evoluzioni della medesima crisi epidemiologica in corso.

In particolare, il termine fissato al 30 giugno – quale termine finale delle diverse misure urgenti contenute nell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 – avuto riguardo alle esigenze di contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, viene differito al 31 luglio 2020 (comma 1, lettera i)).

Va osservato che il predetto differimento è destinato a produrre effetti sui procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare, nonché alle giurisdizioni speciali diverse da quella amministrativa e contabile e agli arbitrati rituali (per il richiamo del comma 21 dell'articolo 83 del decreto-legge che si modifica).

Con ulteriori modifiche vengono apportate integrazioni alla disciplina contenuta nell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020.

In primo luogo, al fine di evitare equivoci nella interpretazione della norma, tra le cause che non sono soggette a sospensione vengono incluse quelle relative alla tutela dei minori. Viene così integrata la disposizione dell'articolo 83, comma 3, lettera a), con la modifica apportata dal comma 1, lettera a), numero 1), prima parte.

Viene poi integrata la disciplina prevista dal comma 7, lettera f), dell'articolo 83 sullo svolgimento delle udienze civili da remoto, specificando che, dove questa modalità sia consentita, deve essere comunque garantita la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario (comma 1, lettera c)).

Inoltre, si è valutata la necessità di integrare la disciplina del comma 12-bis sulla tenuta delle udienze penali mediante collegamenti da remoto e del comma 12-quinquies sulle deliberazioni collegiali in camera di consiglio nei procedimenti penali (comma 1, lettere d) e g)).

Va premesso che l'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 detta disposizioni urgenti per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica sullo

svolgimento delle attività giudiziarie civili e penali, prevedendo, al comma 12-*bis*, che dal 9 marzo al 30 giugno 2020 si tengano, con collegamenti da remoto, le udienze penali che non richiedono la presenza di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti e dai difensori, dagli ausiliari del giudice, dalla polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti e periti; a tal fine, oltre a richiedersi un provvedimento del direttore generale dei servizi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, sono individuate alcune misure per garantire comunque, anche da remoto, che lo svolgimento dell'udienza consenta il rispetto del principio del contraddittorio. Al comma 12-*quinquies* dello stesso articolo è previsto che, per il medesimo periodo, anche le deliberazioni collegiali in camera di consiglio, nei procedimenti civili e penali non sospesi, possano essere assunte mediante collegamenti da remoto.

Con le modifiche in oggetto si interviene sull'articolo 83, commi 12-*bis* e 12-*quinquies*, del decreto-legge citato, per dare seguito all'impegno assunto dal Governo con l'approvazione dell'ordine del giorno n. 37, Vazio e altri, come riformulato nella seduta del 24 aprile 2020 dell'Assemblea della Camera dei deputati. Con detto ordine del giorno, infatti, si impegna il Governo « a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, che il ricorso a strumenti telematici (processo da remoto) così come previsto dal decreto di cui in premessa – non si applichi alle udienze di discussione e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, salvo diverso accordo tra le parti ».

La possibilità di ricorso al collegamento da remoto per la celebrazione delle udienze e per la deliberazione viene quindi limitata, in coerenza con l'impegno assunto dal Governo, per concedere più ampio spazio – nel bilanciamento tra la necessità di tutela della salute pubblica e il diritto al processo

– ai principi di oralità e immediatezza e al diritto di difesa. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 (ferma restando, cioè, la partecipazione da remoto dell'imputato internato, detenuto o in stato di custodia cautelare), si esclude ora la possibilità di ricorrere al collegamento da remoto, salvo che le parti vi acconsentano, per le udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, e per quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti. Conseguentemente, in tali casi, viene interdetta nei procedimenti penali anche la deliberazione da remoto.

Ulteriore integrazione viene operata al comma 12-*ter* dell'articolo 83 oggetto di novella. Le modifiche al predetto comma 12-*ter* estendono al procuratore generale e a qualsiasi parte privata (non solo alla parte ricorrente) la legittimazione a richiedere la discussione orale, nella prospettiva di una più ampia salvaguardia delle prerogative dell'oralità dell'udienza e, quando previsto, della sua pubblicità (comma 1, lettera *e*)).

Con ulteriore modifica dell'articolo 83 citato, dopo il comma 12-*quater* sono inseriti ulteriori commi recanti, il primo di essi, la disciplina sulla possibilità per i difensori di procedere in via telematica al deposito delle memorie, delle istanze, della documentazione da investigazione difensiva e di ogni altro documento ritenuto utile, una volta intervenuta la *discovery* degli atti del procedimento con la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale. Si tratta di una possibilità introdotta per la prima volta nel processo penale ma secondo schemi collaudati con il processo civile telematico.

Si prevede espressamente che il deposito degli atti si intenderà eseguito al momento del rilascio da parte dei sistemi telematici ministeriali della ricevuta di ricezione. Il procedimento di attivazione prevede un de-

creto ministeriale di validazione e l'attivazione con decreto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati volto a verificare sul piano tecnico condizioni di affidabilità e funzionalità dei servizi di comunicazione in uso all'ufficio giudiziario richiedente (comma 12-*quater*.1 introdotto).

Con analoga disposizione, anche dal punto di vista procedimentale, si introduce la possibilità che presso ciascun ufficio del pubblico ministero gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono autorizzati a comunicare agli uffici del pubblico ministero atti e documenti in modalità telematica, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Anche il tal caso è prevista la richiesta del capo dell'ufficio, la validazione da parte della suddetta Direzione generale e l'autorizzazione con decreto del Ministro (comma 1, lettera f)).

Articolo 4 – (Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa)

Per venire incontro a una esigenza fortemente avvertita dagli avvocati amministrativisti, si ritiene necessario prevedere la possibilità di svolgere, a decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 (ossia per il lasso temporale durante il quale permarranno prevedibilmente le regole di distanziamento sociale connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), la discussione orale nelle udienze camerali o pubbliche con modalità di collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d'ufficio. La richiesta congiunta di tutte le parti costituite è necessaria in considerazione della particolare natura delle modalità di celebrazione dell'udienza e delle difficoltà, non soltanto tecniche, connesse al suo svolgimento. Si prevede altresì che il contraddittorio si svolga con modalità idonee a salvaguardare il con-

traddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione dell'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. In tal caso, la segreteria darà con congruo anticipo avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si darà atto a verbale delle modalità con cui sarà accertata l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Al fine di poter riconoscere validità giuridica agli atti compiuti con modalità di collegamento da remoto, è tuttavia necessario poter modificare in tempi rapidi le regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico (PAT). Attualmente, infatti, le regole tecniche del PAT sono previste da un regolamento, recepito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2016, n. 40, emanato in attuazione dell'articolo 13 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

L'introduzione dell'udienza telematica impone numerose modifiche delle regole tecnico-operative, sicché è proprio a questi fini che occorre demandare l'adozione di dette regole a un decreto del Presidente del Consiglio di Stato.

Il mutamento in riduzione del livello della fonte – soluzione peraltro già adottata nel processo telematico del giudice civile e di quello contabile – è stato già applicato in concreto anche presso la giurisdizione amministrativa quanto alla declinazione del cosiddetto principio di « sinteticità » degli atti processuali (si veda l'articolo 13-*ter* delle citate norme di attuazione del codice del processo amministrativo) e consente il più rapido adeguamento delle regole tecniche

alle modifiche tecnologiche che progressivamente intervengono.

Il comma 2 del presente articolo 4 consentirà, quindi, anche alla Giustizia amministrativa di intervenire sulle regole tecniche in tempi rapidi, come le altre ricordate giurisdizioni (ordinaria e contabile) le quali, pur avendo un minor grado di informatizzazione dei relativi sistemi processuali, già beneficiano di una maggiore flessibilità e duttilità delle rispettive discipline.

Sono in effetti già vigenti analoghe disposizioni sia per la Giustizia ordinaria (per la quale addirittura l'intervento è demandato a un provvedimento del responsabile dei sistemi informativi; si veda l'articolo 34 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione), sia per la Corte dei conti, per la quale è previsto appunto un decreto del presidente della Corte dei conti, così come stabilito con la presente disposizione (si veda l'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221).

Si assicura, comunque, uno stretto coordinamento con le strutture competenti per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 2, oltre a semplificare la vigente formulazione normativa, permette di estendere la progressiva digitalizzazione a procedimenti che, pur se di carattere amministrativo, siano strettamente connessi e funzionali al processo (quali le procedure relative alla riscossione del contributo unificato o al riconoscimento del gratuito patrocinio), ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e al Presidente della Regione siciliana.

Si prevede, infine, l'abrogazione del succitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40, a decorrere dalla entrata in vigore del (primo)

decreto del Presidente del Consiglio di Stato, nonché l'abrogazione, per esigenze di pulizia del dato positivo, di alcune norme di rango primario che non hanno mai avuto pratica attuazione (il comma 2-*quater* dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104) o che hanno perso efficacia.

Articolo 5 – (Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia contabile)

La norma in esame apporta talune modifiche alla disciplina recata dall'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alle misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile.

In particolare, la lettera *a)* del comma 1 sostituisce, ovunque ricorrano, nel citato articolo 85, le parole: « 30 giugno 2020 » con le parole: « 31 luglio 2020 », così estendendo il periodo di operatività della norma fino alla cessazione dello stato di emergenza.

Con la lettera *b)* viene innalzato il numero dei membri del collegio delle sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo, portandolo da dieci a quindici magistrati, oltre al presidente di sezione preposto al coordinamento, nonché stabilendo che lo stesso delibera con almeno dodici magistrati, in luogo dei nove attualmente previsti dall'articolo 85. Infine, si dispone che i criteri per l'individuazione dei magistrati che compongono tale organo, fissati dal presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di presidenza, devono assicurare adeguata proporzione fra magistrati relatori, magistrati in servizio presso gli uffici centrali e magistrati operanti negli uffici territoriali.

La lettera *c)*, con l'introduzione del comma 8-*ter*, attribuisce la possibilità per il

pubblico ministero contabile di avvalersi di collegamenti da remoto, nell'ambito dell'attività istruttoria posta in essere. Attraverso tali modalità potrà infatti essere disposta l'audizione di soggetti informati di cui all'articolo 60 del codice di giustizia contabile e del presunto responsabile che ne abbia fatto richiesta ai sensi dell'articolo 67 del medesimo codice. Le regole tecniche per l'individuazione di tali collegamenti e la relativa disciplina sono adottate con decreto del presidente della Corte dei conti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 20-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Tale decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Articolo 6 – (Sistema di allerta COVID-19)

L'intervento normativo proposto introduce, accanto alle disposizioni già previste in relazione al trattamento dei dati personali nel contesto dell'emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID-19 (articolo 14 del decreto-legge n. 14 del 2020), ulteriori previsioni tese a chiarire e rafforzare la disciplina del particolare trattamento dei dati, nell'ambito di una piattaforma informatica unica e nazionale, necessario all'individuazione e allerta dei contatti stretti con soggetti risultati positivi al COVID-19 che, a tal fine, abbiano volontariamente installato un'apposita applicazione sui dispositivi mobili.

Al riguardo, il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha precisato che una situazione di emergenza, come quella in corso, è una condizione giuridica che può legittimare limitazioni delle libertà, a condizione che tali limitazioni siano proporzionate e confinate al periodo di emergenza. In particolare, il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) è una normativa di ampia portata e contiene disposizioni che si applicano anche al trattamento dei dati

personali in un contesto come quello relativo al COVID-19, consentendo alle competenti autorità sanitarie pubbliche di trattare dati personali nel contesto di un'epidemia, conformemente al diritto nazionale e alle condizioni ivi stabilite.

In questa direzione, al comma 1, viene precisato che il titolare del trattamento è il Ministero della salute e che il trattamento è effettuato tramite l'utilizzo di un'applicazione, installata su base volontaria e destinata alla registrazione dei soli contatti tra soggetti che abbiano parimenti scaricato l'applicazione, al solo fine di adottare le adeguate misure di informazione e prevenzione sanitaria nel caso di soggetti entrati in contatto con utenti risultati, all'esito di test o diagnosi medica, contagiati. Si prevede, in particolare, che il Ministero della salute si coordina, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, anche ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679, con i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonché con l'Istituto superiore di sanità e, anche per il tramite del Sistema tessera sanitaria, le strutture pubbliche e private accreditate che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle relative competenze istituzionali in materia sanitaria connessa all'emergenza epidemiologica da COVID 19, per gli ulteriori adempimenti necessari alla gestione del sistema di allerta e per l'adozione di correlate misure di sanità pubblica e di cura. Si chiarisce, infine, che le modalità operative della piattaforma informatica sono complementari alle ordinarie modalità in uso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 2 chiarisce che, all'esito di una valutazione di impatto, costantemente ag-

giornata, effettuata ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679, il Ministero della salute adotta misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e assicura, in particolare, che:

a) gli utenti ricevano, prima dell'attivazione dell'applicazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 del citato regolamento, informazioni chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza, in particolare, sulle finalità e sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati;

b) per impostazione predefinita, in conformità all'articolo 25 del regolamento, i dati personali raccolti dall'applicazione di cui al comma 1 siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell'applicazione di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al COVID-19, individuati secondo criteri stabiliti dal Ministero della salute e specificati nell'ambito delle misure di cui al presente comma, nonché ad agevolare l'eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria in favore degli stessi soggetti;

c) il trattamento effettuato per individuare e allertare i contatti sia basato sul trattamento di dati di prossimità dei dispositivi, resi anonimi oppure, ove ciò non sia possibile, pseudonimizzati; è esclusa in ogni caso la geolocalizzazione dei singoli utenti;

d) siano garantite su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento nonché misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento;

e) i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo, stabilito dal Ministero

della salute e specificato nell'ambito delle misure di cui al presente comma, strettamente necessario al tracciamento di cui al presente articolo, e cancellati in modo automatico alla scadenza del termine;

f) i diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possano essere esercitati anche con modalità semplificate.

Il comma 3 prevede che i dati raccolti attraverso l'applicazione di cui al comma 1 non possono essere trattati per finalità diverse da quella di cui al medesimo comma 1, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, statistici o di ricerca scientifica, ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1, lettera *a)*, e 9, paragrafo 2, lettere *i)* e *j)*, del regolamento (UE) 2016/679.

Al successivo comma 4 si stabilisce che il mancato utilizzo dell'applicazione di cui al comma 1 non comporta conseguenze pregiudizievoli ed è assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento.

Al comma 5 si prevede che la piattaforma di cui al comma 1 è di titolarità pubblica ed è realizzata dal Commissario nominato per l'emergenza COVID-19 esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite da Sogei Spa. I programmi informatici di titolarità pubblica sviluppati per la realizzazione della piattaforma e l'utilizzo dell'applicazione di cui al medesimo comma 1 sono resi disponibili e rilasciati sotto licenza aperta ai sensi dell'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Al comma 6 è previsto che l'utilizzo del sistema e dell'applicazione, nonché ogni trattamento di dati personali, è interrotto entro i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e, comunque, entro il 31 dicembre 2020; ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati sono definitiva-

mente cancellati o resi anonimi. Al riguardo, si segnala che la disposizione in esame risponde a quanto suggerito dal Garante per la protezione dei dati personali nel parere del 2 febbraio 2020 sulla bozza di ordinanza del Dipartimento della protezione civile, conseguente alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, nella quale ha evidenziato « la necessità che, alla scadenza del termine dello stato di emergenza, siano adottate da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte negli interventi di protezione civile di cui all'ordinanza, misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza, all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali in

capo a tali soggetti ». In particolare, in sede di audizione in Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati, il Garante ha ritenuto essenziale sancire l'obbligo di cancellazione dei dati decorso il periodo di potenziale utilizzo (salva la conservazione in forma aggregata o comunque anonima per soli fini statistici o di ricerca).

Al comma 7 è indicata la quantificazione e la copertura per la implementazione della piattaforma di cui al presente articolo.

Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

Il provvedimento reca le disposizioni finanziarie all'articolo 7 e la norma sulla entrata in vigore all'articolo 8.

RELAZIONE TECNICA

Con l'**articolo 1, comma 1**) si interviene sul differimento dell'efficacia della riforma della disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, apportando modifiche all'articolo 1 e 2 del decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni con la legge 28 febbraio 2020, n. 7 recante " Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni", a sua volta intervenuto con modifiche alla previgente disciplina (decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216) prorogando i termini di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni.

La proroga proposta, come indicato in premessa, si colloca nell'ambito dei numerosi interventi legislativi resisi necessari dal sorgere e dal perdurare dello stato di emergenza causato dalla pandemia COVID 19, che sta interessando l'intero territorio nazionale, e che ha determinato la sospensione delle attività giudiziarie e delle collegate attività organizzative funzionali a consentire la piena applicazione della riforma delle intercettazioni. Con la disposizione in esame si prevede di prorogare i termini già modificati dall'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni con la legge 28 febbraio 2020, n. 7, in particolare di spostare dal 30 aprile 2020 al 31 agosto 2020, il termine di entrata in vigore delle disposizioni in materia di intercettazioni, nonché di posticipare al 1° settembre 2020, il termine originariamente previsto al 1° maggio 2020.

Inoltre, con la stessa finalità di armonizzazione dei tempi della disciplina in materia di intercettazioni con l'**articolo 1, comma 2** si modifica il comma 8 del sopra richiamato articolo 2, stabilendo di prorogare l'applicazione delle disposizioni in esame ai procedimenti iscritti successivamente al 31 agosto 2020 anziché al 30 aprile 2020, fatta eccezione del comma 6 del citato articolo, in modo da non precludere agli uffici giudiziari la possibilità di applicare le modalità telematiche semplificate, fissate con il decreto del Ministro della giustizia, di deposito degli atti e provvedimenti relativi alle intercettazioni, anche prima del termine del 31 agosto 2020, al fine di favorire proprio nel perdurare dell'emergenza sanitaria, il ricorso a tali strumenti tecnologici.

Si segnala che, il presente articolo, che si occupa di intervenire su un apparato normativo che necessita di coordinamento ed armonizzazione dovuti all'eccezionalità della situazione provocata dall'attuale emergenza sanitaria, non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto prevede una serie di modifiche alla disciplina delle intercettazioni coerente con l'utilizzo di tale strumento di accertamento probatorio, nell'ambito della più ampia sospensione dell'attività giudiziaria e proroga dei termini processuali. Pertanto, si segnala che dall'attuazione delle disposizioni introdotte non si prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, garantendo che agli adempimenti di natura tecnico-operativa non sospesi potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 2 del presente decreto si rende necessario per modificare talune disposizioni dell'ordinamento penitenziario, con riferimento alla detenzione domiciliare e ai permessi ai detenuti per condanne per i reati gravissimi o sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis del medesimo ordinamento ed alla necessità di intervento specifico per assicurare l'acquisizione di ogni elemento utile a definire il profilo di pericolosità sociale attuale del condannato, per poter operare in concreto il bilanciamento richiesto dalla disposizione normativa tra le esigenze di tutela della salute e quelle di sicurezza della collettività, nell'attuale contesto emergenziale sanitario nazionale.

Il primo intervento modifica l'articolo 30 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, inserendo la previsione che impone, nel caso di detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, all'autorità competente, prima di pronunciarsi, di richiedere il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del detenuto. Si



stabilisce inoltre che, il permesso de quo non può essere concesso prima di ventiquattro ore dalla richiesta dei predetti pareri, salvo ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza.

Analogamente l'intervento sull'articolo 47-ter, stabilisce - sempre nel caso di detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis -, che il tribunale o il magistrato di sorveglianza, prima di provvedere in ordine al rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale con applicazione della detenzione domiciliare, ai sensi del comma 1-ter, o alla sua proroga, chiedano il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto.

I pareri sono resi al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza nel termine, rispettivamente, di due giorni e di quindici giorni dalla richiesta. Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, decorsi detti termini, il magistrato o il tribunale di sorveglianza procedono comunque anche in assenza dei pareri.

Si segnala infine la previsione mediante la quale il procuratore generale presso la corte d'appello una volta informato dei permessi concessi e del relativo esito degli organi che li hanno rilasciati e, nel caso permessi concessi a detenuti per delitti previsti dall'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale o a detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, ne dia comunicazione, rispettivamente, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Si assicura, in considerazione della natura procedurale della presente disposizione, che dalla sua attuazione, tesa all'adeguamento della disciplina dell'ordinamento penitenziario in materia di concessione di permessi e di applicazione delle misure di detenzione domiciliare, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere ai relativi adempimenti di natura istituzionale e ordinamentale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 3 del decreto in esame, interviene sull'articolo 83 del decreto - legge n. 18 del 2020, modificando alcune disposizioni al fine di rendere più armonica e funzionale la disciplina dettata in questo perdurante momento di emergenza epidemiologica.

Viene riproposta, coordinandola con il testo del più recente decreto-legge n. 23/2020, l'eccezione alla regola generale della sospensione dei termini per i procedimenti penali nei quali i termini di custodia cautelare vengono a scadere nel periodo di sospensione sopra previsto o nei sei mesi successivi, secondo quanto disposto dall'articolo 304, comma 6 c.p.p. al fine di non pregiudicare la condizione privativa dello status libertatis di ciascun individuo. Tale termine, pertanto, continua il suo naturale decorso senza sospensioni o interruzioni.

Con l'intervento sul comma 3 dell'articolo 83, si modifica parzialmente il contenuto della lettera a), sottolineando fra i procedimenti urgenti e non indifferibili e quindi non rinviabili, in quanto esclusi dalla disciplina di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 83, i procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, i procedimenti civili elettorali di esclusiva competenza del giudice ordinario civile di cui all'art. 22 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, nonché quelli di cui agli artt. 23 e 24 e in linea generale tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può comportare grave pregiudizio alle parti. *Si assicura l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di adempimenti connessi all'ordinaria attività istituzionale e pertanto fronteggiabili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

Per quanto riguarda l'intervento sul comma 6 dell'articolo 83, lo stesso è diretto a modificare l'arco temporale entro cui i capi degli uffici giudiziari continueranno ad adottare le misure organizzative necessarie per il contenimento dell'epidemia ancora in corso.



Si segnala l'integrazione della disciplina prevista dal comma 7, lettera f), sullo svolgimento delle udienze civili da remoto, specificando che, dove questa modalità sia consentita, deve essere comunque garantita la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario.

Sempre all'articolo 83, dopo il comma 12-*quater* s'introducono due nuovi commi. Il comma 12-*quater*.1, con il quale si prevede di estendere fino al 31 luglio 2020, anche al processo penale, nell'ambito delle misure volte a contrastare l'emergenza epidemiologica in atto, disposizioni già in atto per i procedimenti civili. In particolare, con uno o più decreti aventi natura non regolamentare del Ministro della giustizia, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta - previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati dei requisiti di funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici dell'ufficio requirente - è autorizzato il deposito in modalità telematica con valore legale da parte del difensore delle memorie, dei documenti, delle richieste e delle istanze indicate dall'articolo 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale. Si precisa altresì che l'attivazione di tale servizio è disposta con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati del Ministero della giustizia, competente alla gestione dei collegamenti e alla garanzia dei servizi di erogazione e rilascio dei documenti informatici. Il deposito degli atti si ha per avvenuto al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali secondo le modalità contenute nel decreto direttoriale che autorizza il deposito telematico degli stessi.

Il comma 12-*quater*.2, analogamente al precedente, prevede che con decreto del ministro della giustizia di natura non regolamentare, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria siano autorizzati a procedere alla comunicazione telematica al pubblico ministero degli atti e documenti da loro compiuti e/o ricevuti secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati del Ministero della giustizia, previo accertamento da parte del citato Direttore generale dei requisiti di funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici dell'ufficio requirente che abbia avanzato la richiesta di autorizzazione alle predette comunicazioni con modalità telematiche. La comunicazione degli atti di cui sopra si ha per avvenuta al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali secondo le modalità contenute nel decreto direttoriale che ne autorizza la comunicazione con modalità telematiche.

Considerato che anche gli adeguamenti tecnici derivanti dal deposito telematico degli atti e dalla comunicazione dei medesimi nell'ambito del processo penale rientrano tra gli interventi già programmati per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia, si assicura che ai relativi oneri si potrà provvedere a valere sulle risorse iscritte nella Missione 6 - Ministero della Giustizia - Programma 1.2 - Giustizia civile e penale - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - Azione "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia", capitoli di bilancio 1501 e 7203 - nell'ambito dei vari piani gestionali a seconda della tipologia di spese da sostenere - che recano uno stanziamento complessivo di euro 319.287.426 per l'anno 2020, di euro 181.868.848 per l'anno 2021 e di euro 150.364.844 per l'anno 2022 e riguardano spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia.

Si rappresenta che l'intervento normativo in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in analogia a quanto già verificato per il deposito telematico per i procedimenti civili, potendo quindi essere fronteggiati le attività e gli adempimenti connessi, di natura istituzionale, attraverso l'utilizzo delle risorse finanziarie, strumentali ed umane, disponibili a legislazione vigente, tenuto conto delle modalità di svolgimento dell'attività giudiziaria nell'attuale stato emergenziale.

L'ulteriore intervento sull'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, riguarda modifiche sia alla disciplina sulla tenuta delle udienze penali mediante collegamenti da remoto (comma 12-*bis*) sia a quella sulle deliberazioni collegiali in camera di consiglio nei procedimenti penali (comma 12-*quinqüies*).



Nella specie, si specifica che per i procedimenti penali non sospendi le disposizioni del comma *12-bis* non si applicano - salvo che le parti non vi acconsentano - alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti. Inoltre, l'integrazione del comma *12-ter*, di natura strettamente procedurale, è diretta a riequilibrare la posizione delle parti nel corso dell'udienza camerale davanti alla Corte di Cassazione, consentendo anche al procuratore generale e non solo alla parte ricorrente, di richiedere la discussione orale qualora ne ravvisi la necessità e riaffermando, comunque i principi di trattazione e deliberazione della causa secondo le modalità stabilite dal comma *12-bis* come modificato dal presente intervento.

Analogo contenuto si rinviene al comma 12 - *quinquies*, con il quale si prevede che nei procedimenti penali non sospendi il ricorso agli strumenti telematici - processo da remoto - così come dettato nel decreto 18 del 2020, non si applichi alle deliberazioni conseguenti alle suddette udienze di discussione finale sia per quelle relative alle pubbliche udienze che a quelle in camera di consiglio. *Entrambe le modifiche, di natura procedurale, non determinano effetti onerosi per la finanza pubblica, essendo volte a limitare la possibilità di ricorrere al collegamento da remoto per la celebrazione delle udienze e per la deliberazione al fine di permettere un più ampio ricorso ai principi di oralità e immediatezza e tutela del diritto di difesa.*

Si interviene, inoltre, sul comma 20 dell'articolo 83, prorogando il termine di sospensione dal 15 aprile 2020 all'11 maggio 2020 per tutti i procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, per tutti i procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 e per tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie, stabilendo altresì, che la stessa sospensione opera anche per quei procedimenti introdotti o che risultino già pendenti a far data dal 9 marzo fino all'11 maggio 2020. *Dal punto di vista finanziario, si rappresenta, che trattandosi di modifiche meramente procedurali, le stesse non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti provvedono le parti coinvolte nella procedura relativa a tali procedimenti stragiudiziali.*

Si segnala, infine, la disposizione con la quale si prevede di sostituire, ovunque ricorrano, nel citato articolo 83, le parole "30 giugno 2020" con le parole "31 luglio 2020", per permettere nell'arco di un periodo temporale più esteso l'adozione, da parte dei capi degli uffici, di opportuni provvedimenti organizzativi per consentire la ripresa delle attività giudiziaria nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie necessarie a contrastare il rischio di contagio per gli utenti della giustizia.

Articolo 4. Le disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, giacché l'articolo reca esclusivamente norme procedurali e tenuto conto della circostanza che pure la traduzione degli atti del ricorso straordinario in formato digitale, da eseguirsi dal Ministero competente, prima di trasmetterli al Consiglio di Stato, viene già effettuata sulla base della circolare del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2402 del 29 marzo 2019.

Articolo 5. Le disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia contabile hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6. Le disposizioni, recanti misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19, sono, in parte, di natura ordinamentale, e come tali non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; in parte, prevedono la realizzazione della piattaforma di contact tracing da parte del Commissario, che utilizzerà a tal fine le risorse previste dal comma 3 dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nel limite massimo di 1.500.000 euro per l'anno 2020.



L'articolo 7 prevede che, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che agli adempimenti connessi si provvederà mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con l'articolo 8 del presente decreto, è, infine, disposta l'entrata in vigore delle disposizioni in esso contenute.



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 30 aprile 2020 ^().*

Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, recante « Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103 »;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire l'entrata in vigore della nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche ed ambientali come dettata dal decreto legislativo n. 216 del 2017 e rimodulata dal decreto-legge n. 161 del 2019 per le esigenze di adeguamento delle strutture, il cui processo in corso è stato rallentato dalla grave emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto;

Ritenuta la necessità ed urgenza di integrare la disciplina dell'ordinamento penitenziario in materia di rinvio dell'esecuzione della pena in detenzione domiciliare e permessi nel caso di detenuti per reati gravi o sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* del medesimo ordinamento, nonché di introdurre con urgenza le necessarie disposizioni di coordinamento e adeguamento della disciplina sulla sospensione dei termini processuali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa e contabile;

^(*) Si veda anche il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 4 maggio 2020.

Considerata la necessità e l'urgenza di introdurre misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19;

Acquisito sull'articolo 6 il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso nell'adunanza del 29 aprile 2020;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, della salute e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

MISURE URGENTI IN MATERIA DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI E COMUNICAZIONI, DI ORDINAMENTO PENITENZIARIO E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 1.

(Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « 30 aprile 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 agosto 2020 »;

b) al comma 2, le parole « 1° maggio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre 2020 ».

2. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, il comma 8 è sostituito dal seguente: « 8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione. ».

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti in materia di detenzione domiciliare e permessi)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30-*bis*:

1) al primo comma sono aggiunti infine i seguenti periodi: « Nel caso di detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, l'autorità competente, prima di pronunciarsi, chiede altresì il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. Salvo ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il permesso non può essere concesso prima di ventiquattro ore dalla richiesta dei predetti pareri. »;

2) il nono comma è sostituito dal seguente: « Il procuratore generale presso la corte d'appello è informato dei permessi concessi e del relativo esito con relazione trimestrale degli organi che li hanno rilasciati e, nel caso, di permessi concessi a detenuti per delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale o a detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, ne dà comunicazione, rispettivamente, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. »;

b) all'articolo 47-*ter*, dopo il comma 1-*quater*, è aggiunto il seguente: « 1-*quinquies*. Nei confronti dei detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale o sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, prima di provvedere in ordine al rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 o 147 del codice penale con applicazione della detenzione domiciliare, ai sensi del comma 1-*ter*, o alla sua proroga, chiede il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, anche quello del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. I pareri sono resi al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza nel termine, rispettivamente, di due giorni e di quindici giorni dalla richiesta. Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, decorsi detti termini, il

magistrato o il tribunale di sorveglianza procedono comunque anche in assenza dei pareri. ».

Articolo 3.

(Disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti la disciplina sulla sospensione dei termini processuali di cui al decreto-legge n. 18 del 2020)

1. All'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) alla lettera a) le parole « cause relative ad alimenti » sono sostituite dalle seguenti: « cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti » e le parole « procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti; procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 » sono sostituite dalle seguenti « procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti »;

2) alla lettera b), le parole « procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale » sono sostituite dalle seguenti: « procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale »;

b) al comma 6, primo periodo, le parole « 16 aprile » sono sostituite dalle seguenti: « 12 maggio »;

c) al comma 7, lettera f), dopo le parole « deve in ogni caso avvenire » sono aggiunte le seguenti: « con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e »;

d) al comma 12-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti. »;

e) al comma 12-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole « salvo che la parte ricorrente faccia richiesta di discussione orale » sono sostituite dalle seguenti:

« salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale »;

2) al quinto periodo, dopo le parole « è formulata per iscritto » sono inserite le seguenti: « dal procuratore generale o » e le parole « del ricorrente » sono soppresse;

f) dopo il comma 12-*quater* sono aggiunti i seguenti: « 12-*quater*.1 – Sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, è autorizzato il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.

12-*quater*.2 – Sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono autorizzati a comunicare agli uffici del pubblico ministero atti e documenti in modalità telematica, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. La comunicazione di cui al periodo che precede si intende eseguita al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al periodo che precede. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. »;

g) al comma 12-*quinquies* è aggiunto infine il seguente periodo: « Nei procedimenti penali, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione fi-

nale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto »;

h) al comma 20, ovunque ricorrano, le parole « 15 aprile 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 11 maggio 2020 »;

i) ovunque ricorrano nell'articolo, le parole « 30 giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2020 ».

Articolo 4.

(Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa)

1. All'articolo 84, commi 3, 4, lettera e), 5, 9, e 10 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole « 30 giugno 2020 » sono sostituite con « 31 luglio 2020 ». A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 può essere chiesta discussione orale con istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito, mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. L'istanza è accolta dal presidente del collegio se presentata congiuntamente da tutte le parti costituite. Negli altri casi, il presidente del collegio valuta l'istanza, anche sulla base delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti alla discussione da remoto. Se il presidente ritiene necessaria, anche in assenza di istanza di parte, la discussione della causa con modalità da remoto, la dispone con decreto. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica, almeno un giorno prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 9 antimeridiane del giorno dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce i tempi massimi di discussione e replica.

2. Il comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante le norme di attuazione al codice del processo amministrativo, è sostituito dal seguente: « 1. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento della Presidenza del Con-

siglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale e gli altri soggetti indicati dalla legge, che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario. Il decreto si applica a partire dalla data nello stesso indicata, comunque non anteriore al quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. ».

3. A decorrere dal quinto giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del primo decreto adottato dal Presidente del Consiglio di Stato di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal comma 2 del presente articolo, è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40. È abrogato il comma 2-*quater* dell'articolo 136 dell'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo.

Articolo 5.

(Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia contabile)

1. All'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 2, 3, lettera f), 4, 5, 6, 7 e 8-*bis* le parole: « 30 giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2020 ».

b) al comma 6, terzo periodo, le parole « dieci » e « nove » sono sostituite, rispettivamente, dalle parole « quindici » e « dodici », ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla individuazione di cui al periodo precedente si provvede secondo criteri, fissati dal presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di presidenza, che assicurino adeguata proporzione fra magistrati relatori, magistrati in servizio presso gli uffici centrali e magistrati operanti negli uffici territoriali. »;

c) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente:

« 8-*ter*. Ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19, il pubblico ministero può avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con decreto del presidente della Corte dei conti da emanarsi ai sensi dell'articolo 20-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel rispetto delle garanzie di verbalizzazione in contraddittorio, per audire, al

fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione delle personali responsabilità, i soggetti informati di cui all'articolo 60 del codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e il presunto responsabile che ne abbia fatta richiesta ai sensi dell'articolo 67 del codice medesimo. Il decreto del presidente della Corte dei conti disciplinante le regole tecniche entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. ».

CAPO II

MISURE URGENTI PER L'INTRODUZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA COVID-19

Articolo 6.

(Sistema di allerta Covid-19)

1. Al solo fine di allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute attraverso le previste misure di prevenzione nell'ambito delle misure di sanità pubblica legate all'emergenza COVID-19, è istituita una piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta dei soggetti che, a tal fine, hanno installato, su base volontaria, un'apposita applicazione sui dispositivi di telefonia mobile. Il Ministero della salute, in qualità di titolare del trattamento, si coordina, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, anche ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e con i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonché con l'Istituto superiore di sanità e, anche per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria, con le strutture pubbliche e private accreditate che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle relative competenze istituzionali in materia sanitaria connessa all'emergenza epidemiologica da COVID 19, per gli ulteriori adempimenti necessari alla gestione del sistema di allerta e per l'adozione di correlate misure di sanità pubblica e di cura. Le modalità operative del sistema di allerta tramite la piattaforma informatica di cui al presente comma sono complementari alle ordinarie modalità in uso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie informano periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sullo stato di avanzamento del progetto.

2. Il Ministero della salute, all'esito di una valutazione di impatto, costantemente aggiornata, effettuata ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679, adotta misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-*quinqüiesdecies* del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, assicurando, in particolare, che:

a) gli utenti ricevano, prima dell'attivazione dell'applicazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, informazioni chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza, in particolare, sulle finalità e sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati;

b) per impostazione predefinita, in conformità all'articolo 25 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali raccolti dall'applicazione di cui al comma 1 siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell'applicazione di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al COVID-19, individuati secondo criteri stabiliti dal Ministero della salute e specificati nell'ambito delle misure di cui al presente comma, nonché ad agevolare l'eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria in favore degli stessi soggetti;

c) il trattamento effettuato per allertare i contatti sia basato sul trattamento di dati di prossimità dei dispositivi, resi anonimi oppure, ove ciò non sia possibile, pseudonimizzati; è esclusa in ogni caso la geolocalizzazione dei singoli utenti;

d) siano garantite su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento nonché misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento;

e) i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo strettamente necessario al trattamento, la cui durata è stabilita dal Ministero della salute e specificata nell'ambito delle misure di cui al presente comma; i dati sono cancellati in modo automatico alla scadenza del termine;

f) i diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possano essere esercitati anche con modalità semplificate.

3. I dati raccolti attraverso l'applicazione di cui al comma 1 non possono essere trattati per finalità diverse da quella di cui al medesimo comma 1, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, statistici o di ricerca

scientifica, ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1, lettera *a*) e 9, paragrafo 2, lettere *i*) e *j*), del Regolamento (UE) 2016/679.

4. Il mancato utilizzo dell'applicazione di cui al comma 1 non comporta alcuna conseguenza pregiudizievole ed è assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento.

5. La piattaforma di cui al comma 1 è di titolarità pubblica ed è realizzata dal Commissario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. I programmi informatici di titolarità pubblica sviluppati per la realizzazione della piattaforma e l'utilizzo dell'applicazione di cui al medesimo comma 1 sono resi disponibili e rilasciati sotto licenza aperta ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. L'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali effettuato ai sensi al presente articolo sono interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi.

7. Agli oneri derivanti dall'implementazione della piattaforma di cui al presente articolo, nel limite massimo di 1.500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse assegnate per il medesimo anno al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 con delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione degli articoli del presente decreto, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 2020.

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

PISANO, *Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione*

SPERANZA, *Ministro della salute*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: BONAFEDE